

IC MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24 febbraio 2025,

approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27 febbraio 2025

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002275 - 09/04/2025 - I.1 - U

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA

Indice

Introduzione

Definizioni

- Bullismo:
- Cyberbullismo:
- Differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Tipologie di Bullismo

Attori del Bullismo

Responsabilità

Segnali di Allarme

- Segnali che un figlio/studente è vittima di bullismo/cyberbullismo:
- Segnali che un figlio/studente è un bullo/cyberbullo:

Cosa Fare: Strategie di Prevenzione e Intervento

- Per gli Studenti:
- Per i Genitori:
- Per le Scuole:

Il Ruolo degli Organi Scolastici

Procedura da Adottare in Caso di Episodi di Bullismo o Cyberbullismo

A chi segnalare

Riferimenti Utili

Riferimenti Normativi

Introduzione

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, ampiamente condivisa in Parlamento. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni, ha delegato il Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la “giornata del rispetto” e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Segnatamente l'art. 1 della legge in scrutinio obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art. 2, modificando l'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un

intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L'art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal "Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea
- prevedere che l'Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio

- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-quaterdecies, 98-septiesdecies, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “codice delle comunicazioni elettroniche”, richiamino espressamente le disposizioni dell’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L’art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta “giornata del rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Infine l’art. 5 prevede che, nell’ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per

assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al "patto educativo di corresponsabilità", di cui all'art. 5-bis, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

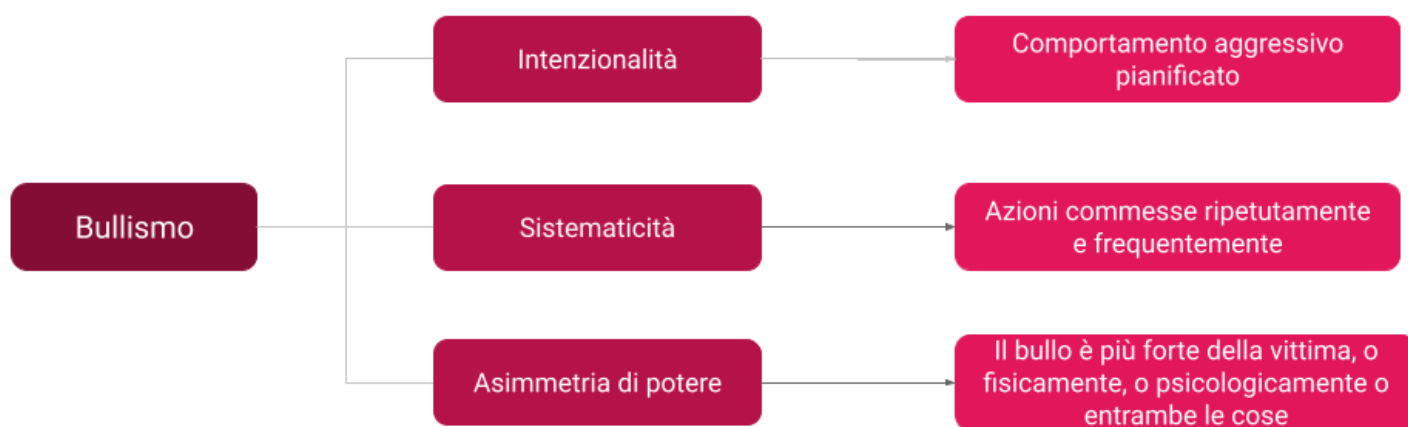
GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002275 - 09/04/2025 - I.1 - U

Definizioni

→ Bullismo:

Si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o condotte aggressive.

Il bullismo è caratterizzato dall'intenzione di fare del male, azioni reiterate nel tempo, abuso di potere, vulnerabilità della vittima, mancanza di sostegno alla vittima e conseguenze sulla salute. Si configura come una dinamica di squilibrio di potere, dove un prepotente prevarica su una vittima.



→ Cyberbullismo:

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che si manifesta attraverso mezzi elettronici come WhatsApp, Facebook, internet, ecc.. Le sue caratteristiche principali sono la pervasività, l'anonimato, la volontarietà dell'aggressione e l'ampiezza di portata. Il cyberbullismo si distingue dal bullismo tradizionale per l'assenza di limiti spazio-temporali e per la potenziale diffusione globale dei contenuti.

→ Differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Il cyberbullismo si distingue per l'apparente anonimato, l'indebolimento delle remore etiche, l'imitazione, il disimpegno morale, la dissoluzione della responsabilità nel gruppo, la minimizzazione della sofferenza della vittima e l'assenza di limiti spazio-temporali. A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo può coinvolgere persone di tutto il mondo e avvenire 24 ore su 24.

Tipologie di Bullismo

Il bullismo può manifestarsi in diverse forme:

- **Bullismo fisico:** atti aggressivi diretti come calci, pugni e furti di beni personali.
- **Bullismo verbale:** offese, umiliazioni, derisioni, critiche e diffusione di voci offensive.
- **Bullismo relazionale-sociale:** isolamento della vittima, esclusione da attività di gruppo e manipolazione delle amicizie.
- **Bullismo sessuale:** azioni aggressive che coinvolgono la sfera sessuale, dalle molestie verbali alla violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** azioni vessatorie basate su diversità di orientamento sessuale, provenienza geografica, fede religiosa, ecc..
- **Bullismo indiretto:** molestie nascoste, come la diffusione di storie non vere o l'isolamento sociale.

Attori del Bullismo

Nel bullismo si distinguono diversi ruoli:

- **Bullo leader:** l'ideatore delle prepotenze, non sempre colui che le mette in atto.
- **Aiutanti o gregari:** partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo.
- **Sostenitori:** assistono senza partecipare attivamente, ma sostengono l'azione con incitamenti e risolini.
- **Spettatori passivi:** coloro che, per paura o timore, non intervengono per difendere la vittima.

Responsabilità

→ **Responsabilità del Bullo e del Cyberbullo:** I bulli ed i cyberbulli sono responsabili delle loro azioni e possono incorrere in sanzioni disciplinari, penali e civili. Il cyberbullismo può configurare reati come diffamazione aggravata, minaccia, violenza privata, trattamento illecito dei dati personali, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistemi informatici, estorsione sessuale e pornografia minorile.

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni. Tuttavia il minore di 14 anni può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta altri. Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.

→ **Responsabilità del Bullo Passivo:** Il bullo passivo, pur non essendo l'autore materiale delle azioni, concorre nel reato.

Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il

concorrente abbia voluto l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale; del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente.

→ **Responsabilità degli Spettatori Passivi:** Gli spettatori passivi, pur non essendo obbligati a denunciare, sono considerati complici. La loro opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima possono contribuire a fermare il fenomeno.

Infatti è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbe la caduta.

→ **Responsabilità dei Genitori:** I genitori sono responsabili per i danni causati dai figli minori, sia per omessa sorveglianza che per carenze educative. La responsabilità genitoriale è legata alla "culpa in educando" (si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione) che alla "culpa in vigilando" (non esercitare

una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente.

→ **Responsabilità del Personale Scolastico:** Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Gli operatori scolastici che non segnalano reati di cui sono a conoscenza possono incorrere in responsabilità penale.

Segnali di Allarme

→ Segnali che un figlio/studente è vittima di bullismo/cyberbullismo:

- ◆ Cambiamenti d'umore immotivati.
- ◆ Disagi prima di andare a scuola.
- ◆ Calo del rendimento scolastico.
- ◆ Isolamento.
- ◆ Paura di prendere l'autobus o di andare a scuola.
- ◆ Richiesta di essere accompagnato.

→ Segnali che un figlio/studente è un bullo/cyberbullo:

- ◆ Comportamenti di dominanza verso i pari.
- ◆ Prendere di mira i compagni più deboli.
- ◆ Avere uno status per cui gli altri hanno paura.

Cosa Fare: Strategie di Prevenzione e Intervento

→ Per gli Studenti:

◆ Decalogo anti-bullo per la classe:

- Emozioni e pensieri positivi.
- Aumentare l'autostima e la fiducia in sé stessi.
- Disponibilità al dialogo e alla collaborazione.
- Resistenza alle difficoltà.

◆ Regole per un uso sicuro del web:

- Non fornire dati personali a sconosciuti.
- Non accettare amicizie da sconosciuti sui social.
- Bloccare chi infastidisce sui social.

→ Per i Genitori:

◆ Come aiutare i figli vittime di bullismo/cyberbullismo:

- Ascoltare e dare fiducia.
- Parlare con gli insegnanti.
- Non sottovalutare né enfatizzare gli episodi.
- Rivolgersi a supporti professionali adeguati.
- Favorire il dialogo.
- Condividere emozioni e vissuti.

◆ Come affrontare i rischi online:

- Affiancare i figli nelle attività online.
- Stabilire regole di utilizzo delle tecnologie.
- Parlare apertamente dei rischi.
- Spiegare quali informazioni condividere e quali evitare.
- Insegnare a bloccare chi infastidisce.

→ Per le Scuole:

◆ Azioni per prevenire e gestire il bullismo:

- Promuovere un clima positivo e di rispetto reciproco.
- Sviluppare competenze emotive e sociali.

- Organizzare attività curriculari sul tema.
- Coinvolgere gli studenti in iniziative di sensibilizzazione.

◆ **Gestione dei rischi connessi alle nuove tecnologie:**

- Formazione del personale scolastico.
- Realizzazione di una ePolicy d'istituto.
- Attività di informazione e sensibilizzazione.

Il Ruolo degli Organi Scolastici

- **Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo:** Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, collabora con gli insegnanti, monitora i casi, crea alleanze con altri referenti e con le forze dell'ordine.
- **Team Antibullismo:** Il Team Antibullismo individua strategie di prevenzione, riceve segnalazioni e attiva il Team per l'Emergenza. Il team antibullismo è formato dal/la Dirigente scolastico/a, dal referente per il bullismo e cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalla commissione benessere e dallo/dalla psicologo/a d'istituto.
- **Team per l'Emergenza:** Il Team per l'Emergenza istruisce il caso, individua azioni da intraprendere e coinvolge le istituzioni esterne. Il team per l'emergenza è formato dal docente referente/coordinatore di classe, il/la referente per il bullismo e cyberbullismo e il/la Dirigente scolastico/a.
- **Tavolo permanente di monitoraggio:** di questo fanno parte il/la Dirigente scolastico/a, i rappresentanti dei genitori presenti nel consiglio di istituto, i docenti membri del Team Antibullismo con il/la referente antibullismo, i referenti di plesso di primaria e secondaria; a questo possono essere invitati esperti del settore come il/la psicologo/a d'Istituto, il/la neuropsichiatra referente dell'ASL
- **Dirigente scolastico:** Elabora il regolamento, nomina il referente, promuove interventi di prevenzione, coordina i team, informa i genitori e denuncia i reati.
- **Consiglio di Istituto:** Approva il regolamento e facilita il patto di corresponsabilità.
- **Collegio dei Docenti:** Predispone azioni e attività per la prevenzione, approva i protocolli di segnalazione e partecipa alle attività di formazione.

- **Personale Docente:** Segnala episodi di bullismo e cyberbullismo al referente/coordinatore di classe.
- **Collaboratori Scolastici:** Svolgono un ruolo di vigilanza attiva e segnalano eventuali episodi.

Procedura da Adottare in Caso di Episodi di Bullismo o Cyberbullismo

1. **Prima Segnalazione:** Accogliere la segnalazione di (presunto) bullismo: si attiva un processo di attenzione e osservazione
2. **Valutazione Approfondita:** Avviene attraverso i colloqui da parte del team per l'emergenza
3. **Scelta dell'Intervento e Gestione del Caso:**
 - Se i fatti non sono configurabili come bullismo, proseguire con il piano educativo.
 - Se i fatti sono confermati, convocare il Team per le Emergenze e il Consiglio di Classe per valutare il provvedimento disciplinare.
 - Individuare il livello di priorità (rischio, sistematico, urgenza) e scegliere l'intervento (approccio educativo, intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, supporto intensivo).
 - **Codice Verde:** Approccio educativo con la classe.
 - **Codice Giallo:** Approccio educativo, intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia.
 - **Codice Rosso:** Intervento individuale, coinvolgimento della famiglia, supporto a lungo termine e di rete.
4. **Monitoraggio:** Valutare il cambiamento a seguito dell'intervento.

A chi segnalare

- **Segnalazioni:**

- Segnalare per iscritto al Coordinatore di classe, al Referente bullismo o al Dirigente scolastico
- Per quanto riguarda episodi sui social media, si segnala alla scuola (Coordinatore di classe, Referente per il bullismo, Dirigente scolastico), si può fare una segnalazione direttamente al gestore del social network tramite apposita tendina dalla quale si può segnalare in maniera anonima un comportamento scorretto; si può fare una segnalazione alla polizia postale.

Riferimenti Utili

- **Garante per la protezione dei dati personali:** www.garanteprivacy.it/cyberbullismo; cyberbullismo@gdp.it
- **Coeso - società della salute:** <https://www.coesoareagr.it>; nobullismo@coesoareagr.it
- **Generazioni Connesse:** www.generazioniconnesse.it
- **Altri siti utili:**
 - www.cuoriconnessi.it
 - www.noisiamopari.it
 - www.azzurro.it
 - www.paroleostili.it
- **Il Consultorio giovani**, dove si può accedere gratuitamente senza prenotazione, senza richiesta medica e senza ticket a partire dai 13 anni (Ospedale di Orbetello, tel. 0564 869216)
- **Autorità competenti:**
Questura di Grosseto: dipps137.00R0@pecps.poliziadistato.it
- **App della polizia di stato YouPol:** Per la segnalazione diretta di episodi di bullismo.
- **Carabinieri:**
<https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso/bullismo-e-cyberbullismo>
- **Numero Telefonico Unico di Emergenza:** 112.

Questa guida si propone come strumento di riferimento per affrontare e prevenire il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

Riferimenti Normativi

- Legge 17 maggio 2024, n. 70.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71.
- D.M. 13 gennaio 2021, n. 18.
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017.

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002275 - 09/04/2025 - I.1 - U